



COMUNE DI CESANO BOSCONONE

SETTORE WELFARE

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALE**

(Anni Educativi 2022/23 – 2025/26)

PROCEDURA APERTA

DISCIPLINARE DI GARA

(CUP B44D22001010006 - CIG 9292446107)

1 - PREMESSE

In esecuzione a quanto previsto con determinazione a contrarre n. 410 del 23/06/2022, questa Amministrazione esperirà una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, da effettuarsi con modalità telematiche su piattaforma SINTEL, alla quale è possibile accedere tramite <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>, per selezionare l'operatore economico cui affidare in concessione il servizio asili nido comunali di Cesano Boscone, comprensivo delle attività di pulizia e ristorazione, a ridotto impatto ambientale.

Il servizio dovrà essere conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali previste dai seguenti criteri ambientali minimi, per quanto applicabili alle attività della presente concessione:

1. Criteri Ambientali Minimi di cui al DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 42 del 19 febbraio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" aggiornato al Decreto Correttivo del Ministero della Transizione ecologica n. 24 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti» per quanto applicabili al servizio di pulizia ricompreso nella presente concessione;
2. Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari previsti dal DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, con particolare riferimento al punto C dei CAM "Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica;
3. Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017, così come corretti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 luglio 2019, pubblicato in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019;
4. Criteri Ambientali Minimi previsti per l'affidamento delle forniture ed il noleggio di prodotti tessili previste dal Decreto Ministeriale del Ministero della Transizione Ecologica del 30 giugno 202, pubblicato in G.U.R.I. n. 167 del 14 luglio 2021.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – "Codice dei contratti pubblici" (in seguito: Codice).

CUP B44D22001010006

CIG 9292446107

Il concorrente dovrà, pertanto, formulare la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati, attraverso l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice, della Piattaforma Telematica SINTEL accessibile tramite <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>, conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio stabilito dal presente disciplinare, la documentazione richiesta che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Per le indicazioni occorrenti alla registrazione e alla qualificazione, nonché per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" rinvenibili sul sistema.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'help desk al numero verde 800 116 738. Dall'estero comporre +39 02 39 331 780 per assistenza in lingua italiana.

La Stazione Appaltante può procedere all'esclusione di un operatore economico in ragione dell'assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti, nonché in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, il concorrente dà atto di aver pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare, dal Capitolato e dalla documentazione di gara allegata.

Il luogo di svolgimento della concessione è il Comune di Cesano Boscone (NUTS: ITC4C).

Il Responsabile del procedimento, RUP (ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016), è da individuarsi nella persona del dott. Lino Mauro Volpato - email lino.volpato@comune.cesano-boscone.mi.it.

Ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016 si precisa che la presente concessione non è suddivisa in lotti, in quanto i servizi oggetto della concessione sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Capitolato Speciale e relativi allegati:
 - 1. Planimetria Asilo nido "La Coccinella" di via Garibaldi;
 - 1.1 Planimetria generale nido Coccinella via Garibaldi
 - 2. Planimetria Asilo nido "Maria Montessori" di via Gramsci;
 - 2.1 Planimetria generale nido "Maria Montessori" di via Gramsci;
 - 3. Elenco arredi ed attrezzature Asilo nido "La Coccinella" di via Garibaldi;
 - 4. Elenco arredi ed attrezzature Asilo nido "Maria Montessori" di via Gramsci;
 - 5. Regolamento del Servizio Asili Nido
 - 6. Carta dei Servizi degli Asili Nido;
 - 7. Elenco del personale dipendente in servizio;
 - 8. Tabelle merceologiche;
 - 9. Modello di nomina del Responsabile esterno (outsourcer) del trattamento;
 - 10. Comunicazione ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.4.1999;
 - 11. DUVRI.
- c) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Modello A - Domanda di partecipazione;
 - Modello A.1 – DGUE;
 - Modello A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE;

- Modello A.3 - Dichiarazione di impegno al rispetto delle condizioni di cui all'art. 171 c. 3 lett. b);
- Modello C - per dichiarazione segreti tecnici e commerciali;
- d) Progetto di concessione degli asili nido comunali, determinazione del valore economico del servizio e relazione al piano economico finanziario e allegato schema di PEF;
- e) Schema di contratto;
- f) Patto di integrità e relativo regolamento;
- g) Protocollo di Intesa tra il Comune di Cesano Boscone e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Cesano Boscone.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia e in "Amministrazione trasparente" sezione "Bandi di gara e contratti" accedendo al seguente link <https://tinyurl.com/2yullsdcc>.

2.2 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa, almeno **7 (sette) giorni** prima della scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte.

Le **richieste di chiarimenti** devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato**, nel bando di gara, per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima in calce alla documentazione di gara. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno inoltre pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione "Bandi e avvisi". In tale prospettiva, si invitano i concorrenti a consultare periodicamente tale sezione del sito internet dell'Ente concedente durante la fase di predisposizione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

L'indicazione dell'indirizzo PEC verrà resa dal concorrente in fase di registrazione alla Piattaforma, tenendo conto che, **in caso di concorrente con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente la registrazione dell'operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo.**

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici dovranno essere trasmesse per via telematica, tramite la Piattaforma. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse per mezzo della sola posta elettronica certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In particolare, la modifica all'indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla Piattaforma.

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area dedicata della Piattaforma ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì

domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni operatore economico facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio asili nido comunale di Cesano Boscone, comprensivo delle attività ausiliarie e della ristorazione, a ridotto impatto ambientale.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto della concessione è contenuto nel Capitolato Speciale.

Il valore complessivo della concessione ai sensi dell'art. 167 del Codice ammonta a **€ 5.225.378,49** oltre IVA nei termini di legge per la durata 48 mesi, come risultante dallo schema di PEF redatto dall'Amministrazione. Il valore della concessione è stato calcolato ai sensi dell'art. 167 del Codice ed è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, come si desume dal suddetto schema di PEF; i quantitativi e gli importi utilizzati per stimare il valore della concessione derivano dai dati storici del servizio gestito in concessione negli ultimi anni o acquisiti dal Comune (servizio refezione in appalto) e dalle prospettive del suo andamento nei prossimi anni.

Nell'ambito della presente concessione sono previste le seguenti opzioni ai sensi dell'art.167 comma 4 lettera a) del Codice, che l'Amministrazione si riserva la possibilità di attivare nel rispetto delle condizioni economico-finanziarie stimate nel PEF relativo a questa ulteriore ed eventuale opzione:

- i. Protrazione degli effetti della concessione per un periodo massimo pari a quello previsto dalla concessione (48 mesi) decorrenti dalla scadenza del contratto originario. Il valore massimo della suddetta opzione è stimato in **€ 5.225.378,49** IVA esclusa.

Ai fini art. 167 del Codice il valore massimo stimato della concessione, comprensivo di ogni eventuale opzione, è quindi pari ad **€ 10.450.756,98** IVA esclusa.

L'importo degli oneri della sicurezza da interferenze, per i quali è stato redatto il DUVRI da parte dell'Amministrazione, è pari a **€ 2.448,00** IVA esclusa per il periodo di affidamento quadriennale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, il costo complessivo della manodopera per il quadriennio di durata della concessione stimato dal Comune è pari a complessivi **€ 4.082.586,64** ed è stato calcolato in relazione alle figure professionali previste per l'esecuzione della concessione.

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i nidi comunali: plesso "La Coccinella" di Via Garibaldi e plesso "Maria Montessori" di Via Gramsci.

Le entrate percepite dal Concessionario per il servizio prestato si compongono di:

- a) Le rette pagate mensilmente direttamente dagli utenti secondo gli importi annualmente stabiliti dal Comune e variabili in base all'ISEE, che comprendono tutte le prestazioni rientranti nel servizio educativo, inclusi i servizi ausiliari, il servizio di refezione con fornitura di pranzo e la merenda (esclusa per le frequenze part-time) e la fornitura di pannolini;
- b) Il contributo compensativo corrisposto dal Comune su base mensile direttamente al concessionario, di importo variabile per ogni utente iscritto, tale da ricondurre, assieme alla retta dovuta dall'utente, all'importo unitario del "costo pieno unitario del servizio mensile", sul quale il concessionario ha offerto il proprio ribasso in sede di gara;
- c) Oltre alla suddetta compensazione, funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, verrà riconosciuto al Concessionario una ulteriore compensazione riguardante la Clausola Sociale relativa al personale già dipendente comunale in servizio, come meglio disciplinato dall'art. 11, comma 2 del Capitolato;
- d) Gli eventuali contributi erogati dalla Regione Lombardia, o da qualsiasi altro ente, per la gestione degli asili nido (per es. Ex Circolare 4).

In gara il concorrente nell'Offerta Economica dovrà offrire un **ribasso unico percentuale** da applicare ai "costi pieni unitari del servizio a bambino" a base di gara indicati nella tabella sottostante. In sede di gestione contrattuale saranno applicati gli importi derivanti dal ribasso offerto per ogni singolo bambino in funzione del "tempo scelto".

Asilo Nido Tempo Parziale <i>(orario 7.30 – 13.30)</i>	Asilo Nido Tempo Pieno <i>(orario 7.30 – 16.30)</i>	Asilo Nido Tempo Prolungato <i>(orario 7.30 – 18.00)</i>
€ 538,00	€ 807,00	€ 942,00

La presente concessione avrà **durata pari a 48 mesi** decorrenti dal giorno effettivo di avvio della concessione, estendendosi indicativamente agli anni educativi 2022/23 – 2023/24 - 2024/25 – 2025/26 e più precisamente da settembre 2022 ad agosto 2026.

I termini del servizio potranno essere posticipati in considerazione dell'evoluzione temporale del procedimento di gara, anche in considerazione delle specificità del servizio e delle esigenze dell'utenza.

La durata dell'opzione di prorogazione sopra prevista ai sensi dell'art. 167 comma 4 lettera a) del Codice, prevede un periodo massimo pari a quello previsto dalla concessione (48 mesi) decorrenti dalla scadenza del contratto originario. L'Amministrazione chiederà la disponibilità al concessionario a procedere in tal senso con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data di scadenza del contratto originario.

Il Comune nell'attesa della stipula del contratto può, per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, chiedere al Concessionario l'esecuzione immediata della prestazione relativa ai servizi di cui al presente capitolato; in tal caso questa si impegna, fin da subito, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme previste dal capitolato.

Sopralluogo obbligatorio

Quale condizione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, il concorrente dovrà effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione dei nidi comunali e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, in considerazione della particolare complessità gestionale ed organizzativa del servizio oggetto di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare, mediante PEC, entro e non oltre le ore 12:00 del **15/07/2022**, una richiesta di sopralluogo indicando i dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il Comune invierà la risposta mediante lo stesso canale.

Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dal Comune; la data e l'orario saranno resi noti mediante comunicazioni della piattaforma o tramite e-mail/PEC.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente o amministratore dell'operatore economico concorrente.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 481 comma 51 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

Il mancato sopralluogo è motivo di esclusione dalla gara.

4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere e), f) e g) del Codice.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2021.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

5. REQUISITI GENERALI

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 5 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui al punto 11 del presente Disciplinare.

Si precisa che ai sensi dell'art. 80 comma 4 del Codice così come modificato dal DL Semplificazioni è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dello stesso comma 4.

In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1° aprile 2020, ai sensi dell'art. 80 comma 4 del Codice rilevano tributi sia di competenza statale che locale.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019, come convertito in legge dalla L. 55/2019, dovrà essere dichiarato all'interno del *Modello A.2 – Ulteriori dichiarazioni*, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- b) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo articolo 11.

- c) Per l'esecuzione del servizio di refezione, rientrante nei settori sensibili di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco entro la data di invio dell'offerta.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del Modello A.2, Sezione X, di cui al successivo articolo 11.1.3.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici. Il requisito di cui alla lett. c) deve essere posseduto dal soggetto che effettivamente eseguirà il servizio di refezione, come indicato in sede di gara nella Domanda di partecipazione.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ex art. 83 lett. a) del Codice

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- (se *impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia*) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto della concessione;

- (se *impresa straniera*) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;

Inoltre

- (se *Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016*) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 6 dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1, di cui all'articolo 11 del presente Disciplinare.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

7. REQUISITI SPECIALI

7.1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ex art. 83 lett. b) del Codice:

- a) Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 un fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari ad almeno € 1.250.000,00 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire una corretta, efficace ed affidabile gestione del servizio, tenuto conto della durata della concessione, della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste, della natura primaria dei bisogni cui il servizio in concessione

deve rispondere in modo puntuale e continuativo, della sensibilità dell'utenza e del contesto di svolgimento delle prestazioni.

La comprova del presente requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato sono rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI ex art. 83 lett. c) del Codice:

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- b) di aver gestito nell'ultimo triennio (triennio (01/01/2019 – 31/12/2021) in riferimento a ciascun anno almeno un servizio educativo per l'infanzia analogo a quelli oggetto della concessione, dovendosi intendere come tali i seguenti servizi educativi regolarmente autorizzati sulla base delle normative regionali: Asili Nido, Micro Nidi, Centri Prima Infanzia (o equivalenti in relazione alle norme regionali vigenti), per conto di enti pubblici o privati a favore di un numero di utenti complessivo per anno non inferiore a 60 da raggiungersi in massimo due strutture per l'infanzia.
- c) di possedere la certificazione di Qualità ISO 9001 in corso di validità riguardante il settore oggetto della presente concessione.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.a) ed i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui ai punti 7.2.b) e 7.2.c) dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 48 del Codice. Il Raggruppamento dovrà apportare nel complesso i requisiti richiesti.

Si specifica che i requisiti di cui al punto 7.1.a) e di cui ai punti 7.2.b) dovranno essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento. Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 7.2.c), in caso di Raggruppamento il possesso della certificazione di qualità ISO sopra richiamata è richiesto in capo ad almeno un membro dello stesso raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.a) ed i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui ai punti 7.2.b) e 7.2.c) dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019. Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 7.2.c), in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c), il possesso della certificazione di qualità ISO sopra richiamata è richiesto in capo ad almeno un soggetto esecutore.

Il possesso dei requisiti di capacità economiche e finanziarie di cui al punto a) del presente articolo 7.1 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera B, punto 1b, di cui all'articolo 11 del presente Disciplinare.

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto b) del presente articolo 7.2 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera C, punto 1b, di cui all'articolo 11 del presente Disciplinare.

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto c) del presente articolo 7.2 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera D, di cui all'articolo 11 del presente Disciplinare.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti tecnico professionali.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (cfr. art. 89 comma 5 del D.lgs. n.50/2016).

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89 comma 6 del D.lgs. citato).

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi del sopra citato art. 89 comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del medesimo Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP, anche a seguito di eventuale comunicazione di tale esigenza da parte della Commissione, richiede per iscritto, secondo le modalità (telematiche) di cui all'art. 2 del presente Disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 - SUBAPPALTO

Ai sensi degli artt. 174 e 105 del Codice così come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021 convertito con L. 108/2021 non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In considerazione delle peculiarità dei servizi educativi ed ausiliari oggetto della presente concessione e della specifica utenza a cui sono indirizzati che li rende particolarmente critici, l'esecuzione dei suddetti servizi educativi e dei servizi ausiliari è riservata all'aggiudicatario e non potranno essere oggetto di subappalto.

Il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'apposito campo previsto all'interno nel DGUE di cui al successivo art. 13. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di partecipazione con l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si applica quanto disposto dall'art. 10 della L. n. 238/2021.

10. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A COSTITUIRE LA DEFINITIVA

La garanzia di cui all'art. 93 del Codice pari al 2% del valore quadriennale della concessione, come indicato nella tabella sottostante, viene costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Cesano Boscone.

Oggetto della concessione	Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento in concessione del servizio asili nido comunale di Cesano Boscone.
Valore quadriennale della concessione oltre IVA	€ 5.225.378,49
Importo cauzione o fideiussione (2%)	€ 104.507,57
CIG	9292446107
CUP	B44D22001010006

10.1 - La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul conto IBAN BANCA POPOLARE di MILANO - Filiale 00135 - via Roma, 72 - Angolo via Milano - Cesano Boscone (MI) - IBAN: IT66D0503432900000000006939 CODICE BIC/SWIFT: BAPPIT21135;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice.

In caso di bonifico il documento che attesta l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

10.2 - La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

10.3 - La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'operatore economico potrà produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

La fidejussione deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

10.4 - Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

10.5 - L'Amministrazione, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari (art. 76 comma 5 del Codice), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'**impegno di un fideiussore** individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto 10.1 lett. c) (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della stessa fideiussione.
- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le altre modalità di cui al punto 10.1. lett. a) o b) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dei documenti attestanti la costituzione della garanzia di cui al punto 10 e l'impegno del fideiussore di cui al presente punto, i documenti dovranno essere presentati in una delle altre modalità di cui al precedente punto 10.3. Si applica l'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

10.bis - CONTRIBUTO ANAC

Dovrà essere presentato dai concorrenti il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad **€ 200,00**.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. Delibera del consiglio n. 1121/2020 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2021). Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma SINTEL, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati, esclusivamente per via telematica attraverso SINTEL, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente attraverso la Piattaforma, **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 25/07/2022, alle ore 12:00**. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Ciascun concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano il Comune e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- **Una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;**
- **Una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;**
- **Una "busta telematica" contenente l'offerta economica.**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step descritti nei successivi paragrafi, componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- Accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nei documenti riguardanti le modalità di utilizzo della piattaforma Sintel, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica e da quella amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

11.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

Al primo *step* del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

La Documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione, DGUE, Dichiarazioni integrative al DGUE, Dichiarazione di impegno al rispetto delle condizioni di cui all’art. 171 c. 3 lett. b), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili, tra gli allegati al presente Disciplinare, i seguenti modelli:

- Modello A - Domanda di partecipazione;
- Modello A.1 – DGUE (Documento di gara unico europeo);
- Modello A.2 “Dichiarazioni integrative al DGUE”;
- Modello A.3 “Dichiarazione di impegno al rispetto delle condizioni di cui all’art. 171 c. 3 lett. b)”;

Si raccomanda l’utilizzo della predetta modulistica, che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal Disciplinare di gara.

11.1.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato Modello A "Domanda di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificato all'interno della Domanda: la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

All'interno della Domanda dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del D.lgs. 50/2016) e la sussistenza di circostanze che comportano la riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice.

La domanda è sottoscritta con firma digitale e presentata da:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal rappresentante legale di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; ciascun operatore associato/consorziato dovrà pertanto predisporre una propria istanza di partecipazione; resta fermo l'obbligo per tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione (vedi infra);
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal Disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte dallo stesso nonché dalle

consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare / esecutrici; pertanto il Consorzio dovrà compilare il modello allegato "Domanda di partecipazione" sottoscritto debitamente dal legale rappresentante; sia il Consorzio che ciascuna consorziata esecutrice, dovranno compilare e sottoscrivere la restante documentazione amministrativa sotto elencata. Tutta la documentazione dovrà essere caricata a sistema.

- In caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del D.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.

In ogni caso **l'imposta di bollo** è dovuta:

1. Dal concorrente singolo;
2. In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
3. Nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
4. Nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Il concorrente allega inoltre copia conforme all'originale della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed indicare il relativo numero seriale in apposito documento da inserire sul sistema Sintel. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento e che la Stazione Appaltante dovrà poter controllare che l'imposta pagata è relativa alla gara in argomento ad es. indicando il CIG.

11.1.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Modello A.1 DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

✓ Sezione A – Individuazione e forma giuridica, inoltre: Modalità di partecipazione in caso di forma aggregata;

- In caso di RTI indicazione degli operatori economici in Raggruppamento;
- In caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.

✓ Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

✓ Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) Il Modello A.2 – ulteriori dichiarazioni compilato nelle sezioni I, III, IV, V, VI, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria;

3) Originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso in cui il contratto sia stato redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.lgs. n. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia stato redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5 nel presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

✓ Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art. 80 comma 1 del Codice a carico dei soggetti di cui all'art. 3 del presente Disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso:

- Precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- Misure di *self cleaning* e altre informazioni pertinenti;
- Misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI.

NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice;

✓ Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

✓ Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

✓ Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

1) La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria e i requisiti relativi all'idoneità professionale di cui punto 7 del presente Disciplinare.

2) La sezione B, punto 1b per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui punto a) dell'articolo 7 del presente Disciplinare.

- 3) La sezione C punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico professionale di cui punto b) dell'articolo 7 del presente Disciplinare.
- 4) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico professionale di cui punto c) dell'articolo 7 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere inserito in Piattaforma e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- 1) Dal soggetto che partecipa singolarmente;
- 2) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 3) Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- 4) Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

11.1.3 – Modello A.2 – ulteriori dichiarazioni

Il "il Modello A.2 – Ulteriori dichiarazioni", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare non ricomprese nei documenti di cui ai punti 11.1.1) e 11.1.2) tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lettere b, c-bis), c-ter), c-quater), e f-ter) così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019.

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

- Sezione I: dati generali relativi all'operatore economico concorrente;
- Sezione IV: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. b);
- Sezione V: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater) e f-ter relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale così come modificate dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018.
- Sezioni VI: iscrizione alla *white list*.

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il presente documento dovrà essere compilato come di seguito in base alle forme di partecipazione:

In caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c)** del Codice:

- Si precisa che il Consorzio stabile art. 45 comma 2 lett. c) dovrà indicare i requisiti tecnico professionali che apporta in proprio o per mezzo delle proprie consorziate all'interno del DGUE, parte IV, lett. c).

- Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all'interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:
 - il DGUE in tutte le sue parti salvo la Parte IV sez. B e C;
 - il Modello A.2 - Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, IV, V, VI.

In caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento** di cui all'art. 89 del Codice l'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello A.2 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III, IV, V, VI;

In caso operatori economici ammessi al **concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nei casi previsti dall'art. 110 commi 4 e 6 del D.lgs. 50/2016:

- L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 commi 4 e 6 del Codice indicata dall'operatore economico nella Sezione IV del Modello A.2 – ulteriori dichiarazioni deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:
 - il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
 - il Modello A.2 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, IV, V, VI, VII;

In caso di **associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito**, tutti i componenti sono tenuti a compilare:

- Il DGUE;
- il Modello A.2 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, IV, V, VI, IX;

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

✓ Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:

- Gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo;
- Gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dall'Autorità giudiziaria competente.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, senza che sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:

✓ Indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, nell'ipotesi in cui, a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:

- Gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
- Il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
- Il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice;

✓ Dichiaro che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 comma 3 del D.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni sopra riportate (DGUE e Dichiarazioni integrative) sono **sottoscritte digitalmente** e caricate a sistema:

- Dal concorrente singolo;
- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete

- partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese utilizzando il Modello A.2 - ulteriori dichiarazioni”.

11.1.4 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 171 C. 3 LETT. B)

Il concorrente dovrà dichiarare:

- la volontà o meno di costituire una società di progetto dopo l'aggiudicazione e, in caso di operatore riunito, l'indicazione delle quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto facente parte del concorrente.

La dichiarazione sopra riportata deve essere **sottoscritta digitalmente** e caricata a sistema. In caso di operatore raggruppato, tutti i componenti del raggruppamento devono compilare e sottoscrivere la stessa dichiarazione. In caso di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), la dichiarazione dovrà essere resa dal consorzio stesso.

La suddetta dichiarazione potrà essere resa all'interno del I “Modello A.3 – dichiarazione di impegno al rispetto delle condizioni di cui all'art. 171 comma 3 lett. b)” reso disponibile tra la documentazione di gara.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

11.1.4) PROCURA (In caso di sottoscrizione digitale da parte del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

11.1.5) GARANZIA PROVVISORIA, documento attestante la garanzia provvisoria con allegata **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE**, anche diverso, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

11.1.6) COPIA CERTIFICAZIONE di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

11.1.7) RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

11.1.8) ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO EFFETTUATO PER L'IMPOSTA DI BOLLO

11.1.9) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ✓ Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- ✓ Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti delle prestazioni,

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno della parte IX del Modello A.2 – ulteriori dichiarazioni).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

✓ Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

✓ Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno della parte IX del Modello A.2 – ulteriori dichiarazioni.).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

✓ Dichiarazione attestante:

a) L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

(Lo schema di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del Modello A – Domanda di partecipazione e della parte IX del *Modello A.2 - ulteriori dichiarazioni*).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

✓ Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

✓ Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

✓ Dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

✓ Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

✓ Dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

✓ **In caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

✓ **In caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) Le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo 11.1.9** potranno essere rese all'interno del *Modello A.2 - Ulteriori dichiarazioni*.

11.2) - SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

N.B. Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.

11.3) - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA – STEP 2

Al secondo *step* del percorso guidato "**Invia offerta**" l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

L'offerta tecnica deve essere articolata in un documento che contenga la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi facendo riferimento a quanto indicato di seguito nei Criteri di valutazione.

La relazione redatta in lingua italiana dovrà essere contenuta in un **massimo di 35 cartelle** / facciate (oltre al sommario ed i CV) **formato A4** (Caratteristiche tecniche indicative di redazione del testo: carattere tipo ARIAL 11 pt). Le pagine eccedenti non saranno valutate dalla Commissione.

I servizi offerti nell'offerta tecnica devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

La relazione e i CV dovranno essere sottoscritti digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo**, l'*offerta tecnica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

N.B. Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica.

11.4 – CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

Al terzo *step* del percorso guidato "**Invia offerta**" l'operatore economico deve:

A) Inserire nel campo "**OFFERTA ECONOMICA**" il **ribasso unico percentuale**, indicato in cifre ed in lettere utilizzando un **massimo di 2 cifre decimali** separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia), da applicare ai "costi pieni unitari del servizio a bambino" a base di gara indicati nella tabella sottostante. In sede di gestione contrattuale saranno applicati gli importi derivanti dal ribasso unico offerto per ogni singolo bambino in funzione del "tempo scelto".

Asilo Nido Tempo Parziale (orario 7.30 – 13.30)	Asilo Nido Tempo Pieno (orario 7.30 – 16.30)	Asilo Nido Tempo Prolungato (orario 7.30 – 18.00)
€ 538,00	€ 807,00	€ 942,00

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo "Valore complessivo dei costi (Costi della manodopera – Oneri della sicurezza) offerto" – ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 - D.lgs.56/2017:

- La stima dei **costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95 comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
- La stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Non sono ammesse e pertanto saranno escluse, le offerte plurime, condizionate, alternative, parziali.

B) Inserire nell'apposito campo il proprio **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**.

L'operatore economico dovrà predisporre, pena l'esclusione, ed inserire nell'apposito spazio su SINTEL il proprio piano economico finanziario (PEF) dal quale emerga il *dettaglio dei costi e dei ricavi stimati* per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, sulla base dello schema di piano economico finanziario a base di gara messo a disposizione tra la documentazione di gara. Le voci di costo e ricavo inserite dal concorrente dovranno essere coerenti con la propria offerta tecnica ed economica, in considerazione dell'utenza media ipotizzata.

In particolare, all'interno del proprio PEF, alla **voce relativa alle Entrate legate al servizio Nido** corrispondente al punto A.1 della scheda Ricavi del PEF predisposto dall'Amministrazione, il concorrente dovrà inserire un importo corrispondente al valore annuo di ricavi stimato dall'Amministrazione (pari a € 1.251.211,293) decurtato del ribasso percentuale offerto all'interno dell'offerta economica, di cui al precedente punto A.

N.B. Tutti i valori inseriti all'interno del PEF dovranno essere al netto di IVA.

All'interno del Piano Economico Finanziario dovrà inoltre risultare il **bilanciamento finale tra costi e ricavi totali**, tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

NOTA BENE:

- La Commissione non attribuirà alcun punteggio in relazione al piano economico finanziario presentato dal concorrente, ma provvederà a verificare la sua coerenza con quanto indicato nell'offerta tecnica di cui al precedente art. 11.3) e nell'offerta economica di cui al punto 11.4).
- In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso dell'offerta economica di cui al precedente punto A) e quella risultante all'interno del PEF in relazione alla voce dei ricavi derivanti dalle entrate del nido, l'Amministrazione prenderà in considerazione la percentuale di ribasso risultante all'interno del PEF utilizzata per calcolare l'importo relativo ai ricavi derivanti dalle entrate del nido ai fini dell'attribuzione del punteggio. In questo caso, pertanto, l'Amministrazione provvederà a ricalcolare il punteggio attribuito ai concorrenti sulla base del contenuto del PEF. Rimangono valide le dichiarazioni a corredo dell'offerta rese all'interno dell'offerta economica.

Il Piano economico finanziario deve essere poi inserito nell'apposito spazio presente sulla piattaforma SINTEL.

L'offerta economica di cui al precedente punto A) e il PEF di cui al punto B) devono entrambi essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di rete d'impresa o G.E.I.E. da costituire deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

C) DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o

commerciali, ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice. La dichiarazione può essere resa utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dell'Amministrazione.

Il soggetto concorrente è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del Codice.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione sul sistema telematico.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di rete d'impresa o G.E.I.E. da costituire deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

D) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 171 COMMA 3 LETT. B) DEL D.LGS. 50/16

L'operatore economico, pena l'esclusione, dovrà dichiarare ed inserire nell'apposito spazio su Sintel la dichiarazione di impegno al rispetto delle condizioni di cui all'art. 171 comma 3 lett. b) del Codice, a formare parte integrante dell'offerta economica di cui al precedente punto A). La dichiarazione può essere resa utilizzando l'apposito "Modello C" messo a disposizione dell'Amministrazione.

Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di rete d'impresa o G.E.I.E. da costituire deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

11.5 – RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA

11.5.1) Al quarto *step* del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli *step* precedenti.

L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche

tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello *step* 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nei documenti riguardanti le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma.

11.5.2) Al quinto *step* del percorso guidato “**Invia offerta**” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA.

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo *step* 4 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “Documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione del servizio verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.

La comparazione e valutazione delle offerte pervenute verrà effettuata a cura di una Commissione di gara, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, e sulla base dei criteri di valutazione indicati di seguito.

L’aggiudicazione avverrà sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati al successivo articolo 13. Il criterio di aggiudicazione della concessione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da applicare secondo quanto stabilito nella seguente tabella:

PUNTEGGIO MASSIMO	
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, che è dato dalla somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello ottenuto per l’offerta economica.

Il calcolo degli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’Offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati come di seguito.

13. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto riguarda l'Offerta Tecnica verranno presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione di natura qualitativa e punteggi; i coefficienti sono attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla commissione giudicatrice.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Punti massimi assegnabili	
1. Gestione complessiva del Servizio	<p>1.1 Progetto gestionale del Nido:</p> <p>Il concorrente dovrà dettagliare il proprio progetto gestionale, in particolare dovrà descrivere le modalità di organizzazione e di esecuzione delle attività nel rispetto di quanto richiesto dal capitolato.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, con particolare riguardo alla congruità e specificità complessiva del progetto gestionale proposto.</p>	Max 12 punti	Max 25 punti
	<p>1.2 Progetto pedagogico-educativo del Nido:</p> <p>Il concorrente dovrà dettagliare il proprio progetto pedagogico-educativo.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, le metodologie adottate dagli addetti al servizio, con particolare riguardo alla congruità e specificità complessiva del progetto pedagogico-educativo proposto.</p>	Max 7 punti	
	<p>1.3 Coinvolgimento territoriale del servizio educativo</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le attività che intende intraprendere in collaborazione con altri operatori dei servizi educativi per l'infanzia ed i minori e della rete sociale del territorio, solo se pertinenti e utili in relazione ad obiettivi concreti e realizzabili, da dimostrare e documentare anche attraverso la presentazione di specifiche lettere di adesione/collaborazione da parte degli organismi aderenti.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, con particolare riguardo alla capacità di coinvolgimento di enti territoriali nonché alla pertinenza e all'adeguatezza delle attività proposte.</p>	Max 3 punti	
	<p>1.4 Servizio di ristorazione</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità organizzative e le tempistiche che intende adottare nello svolgimento del servizio di refezione, con particolare riguardo al rispetto delle clausole contrattuali dei CAM, del capitolato e dell'allegato 8.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, con particolare riguardo all'efficienza organizzativa del servizio e al rispetto delle clausole contrattuali dei CAM, del capitolato e dell'allegato 8.</p>	Max 3 punti	

2. Organizzazione e Personale	<p>2.1 Struttura organizzativa proposta per la concessione</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere la struttura organizzativa proposta per la concessione, descrivendo le caratteristiche di tutti i servizi erogati (educativi, ausiliari, amministrativi, di coordinamento e refezione) nel rispetto delle condizioni fissate nel Capitolato. In particolare dovrà illustrare l'organizzazione del personale anche con appositi elenchi descrittivi, che specifichino il numero, l'esperienza e il titolo di studio degli operatori utilizzati per ciascun profilo ed il rispettivo monte ore (settimanale/mensile/annuo).</p> <p>Per le figure di coordinamento e tecnico specialistiche vanno prodotti i <i>curricula vitae</i> ove siano specificati i titoli di studio e le esperienze lavorative nel rispetto delle prescrizioni da capitolato.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, l'adeguatezza della struttura organizzativa proposta per la gestione del servizio e del personale proposto, nel rispetto degli standard minimi previsti dal capitolato. Valuterà, inoltre, il profilo e l'esperienza sia complessiva che specifica di ciascuna figura per il ruolo proposto.</p>	Max 10 punti	Max 30 punti
	<p>2.2 Standard educativi</p> <p>Per le figure educative il concorrente dovrà predisporre un planning di turnazione tipo giornaliero/settimanale distinto tra periodo di attività ordinarie (settembre - giugno) e attività estive (luglio), atto a dimostrare i rapporti educativi (educatori/bambini) nelle varie fasi della giornata e su base settimanale/mensile, che dimostrino il rispetto delle prescrizioni minime di capitolato ovvero il carattere migliorativo, accompagnato da un'opportuna scheda illustrativa.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, l'adeguatezza della struttura organizzativa proposta per la gestione del servizio educativo, nel rispetto degli standard minimi previsti dal capitolato.</p>	Max 5 punti	
	<p>2.3 Selezione e turn over del personale</p> <p>Il concorrente dovrà dettagliare i sistemi di selezione e valutazione del personale e le strategie ipotizzate per la diminuzione del turn-over del personale con indicazione di eventuali forme di incentivazione economica/contrattuale prevista a favore dei lavoratori.</p> <p>La Commissione valuterà la proposta in termini di efficacia del contenimento del turn over.</p>	Max 3 punti	
	<p>2.4 Formazione del personale impiegato nella concessione</p> <p>Il concorrente dovrà fornire un piano annuale e pluriennale di formazione, aggiornamento e di supervisione del personale con specificazione degli standard annui di riferimento per ciascuno degli ambiti delle specifiche attività della presente concessione.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, con particolare riguardo alla pertinenza e all'adeguatezza del piano di formazione proposto.</p>	Max 3 punti	
	<p>2.5 Riassorbimento del personale</p> <p>Il concorrente dovrà dettagliare la propria proposta organizzativa idonea ad assicurare l'effettivo riassorbimento del personale già operante presso i due Nidi (Clausola Sociale) con chiaro e distinto</p>	Max 5 punti	

	<p>riferimento al personale già dipendente comunale, a quello dei concessionari uscenti e a quello dell'appalto di refezione.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, con particolare riguardo alla pertinenza e all'adeguatezza del piano di riassorbimento proposto.</p>		
	<p>2.6 Risorse di personale aggiuntive</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le risorse aggiuntive che intende utilizzare nella presente concessione in termini di incremento del monte ore del personale e di ulteriori professionalità, rispetto agli standard minimi stabiliti dal capitolato, anche con riferimento al servizio di refezione.</p> <p>La Commissione valuterà le risorse aggiuntive proposte dal punto di vista del miglioramento in qualità e quantità dei servizi offerti, nonché il profilo e l'esperienza di ciascuna figura aggiuntiva, di cui va allegato il relativo CV.</p>	Max 4 punti	
3. Ulteriori elementi gestionali	<p>3.1 Piano degli investimenti:</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare anche con modalità tabellari il piano di investimenti che intende attuare nel corso del quadriennio contrattuale, definendo analiticamente gli investimenti proposti, dettagliando le tempistiche di realizzazione nonché le forniture e gli arredi che intende acquistare e/o l'esecuzione di lavori di investimento migliorativi delle strutture e degli spazi esterni (giardini, giochi, etc.), nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato. Si ricorda che il valore di tale piano di investimenti non potrà essere inferiore a € 15.000,00 oltre IVA di legge; il valore del piano degli investimenti analitico dovrà essere indicato all'interno del PEF.</p> <p>La mancata presentazione in sede di offerta tecnica del piano degli investimenti darà luogo all'esclusione dalla gara, così come previsto all'art. 6, comma 7, del Capitolato</p> <p>La Commissione valuterà il piano di investimento proposto dal punto di vista del miglioramento in efficienza e qualità dei servizi richiesti per gli aspetti qualitativi e migliorativi e le tempistiche prospettate.</p>	Max 6 punti	Max 15 punti
	<p>3.2 Autocontrollo e autovalutazione in corso di esecuzione del servizio</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere il sistema di procedure interne di valutazione della qualità e di miglioramento della gestione del servizio, di rilevazione della soddisfazione dei destinatari, idoneo a verificare, in concreto, l'efficacia e l'efficienza del Servizio stesso in relazione a ciascuna delle attività descritte nel capitolato.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, le metodologie adottate.</p>	Max 4 punti	
	<p>3.3 Servizi integrativi ed aggiuntivi</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere i servizi/attività integrativi e aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori indicati nel Capitolato fornendo indicazioni sugli aspetti tariffari a carico dell'utenza a copertura dei servizi.</p> <p>Verranno valutati la qualità, la validità, la sostenibilità, la fattibilità, la capacità di risposta ai bisogni delle famiglie e l'impatto sociale dei servizi proposti.</p>	Max 5 punti	

TOTALE	Max 70 punti
---------------	---------------------

14 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio DISCREZIONALE è attribuito un coefficiente sulla base del metodo che prevede l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V), secondo quanto indicato di seguito.

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)_i relativi a ciascun criterio/sub-criterio di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nel dettaglio si procede:

- al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni concorrente per ogni criterio/sub-criterio, sulla base della seguente corrispondenza:

Coefficiente	Giudizio sintetico associato al coefficiente
1	Ottimo. L'elemento valutato è ritenuto eccellente, qualificante e completo, sia in relazione alle tematiche poste, affrontate in maniera precisa ed esaustiva, che rispetto alla chiarezza espositiva dei contenuti.
0,80	Molto buono. L'elemento valutato è ritenuto più che adeguato, con molti spunti interessanti e qualificanti in relazione alle tematiche poste, affrontate con una buona chiarezza espositiva dei contenuti.
0,60	Buono. L'elemento valutato è ritenuto adeguato ed approfondito.
0,40	Discreto. L'elemento valutato è ritenuto adeguato, avrebbe richiesto maggiori approfondimenti e un'analisi più puntuale rispetto alle tematiche poste.
0,20	Più che sufficiente. L'elemento valutato è ritenuto sufficientemente adeguato, ma con limitati approfondimenti e attenzione alle tematiche poste.
0,00	Sufficiente. L'elemento valutato è corrispondente ai requisiti minimi da Capitolato.

- a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta;

- a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio di valutazione.

15. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore indicato al precedente articolo 12.

Si segnala che, in considerazione dell'importanza delle modalità di gestione del servizio oggetto di affidamento, saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche le proposte tecniche che avranno totalizzato un punteggio complessivo pari ad almeno 35 (trentacinque) punti. Qualora le offerte tecniche avanzate da uno o più concorrenti non dovessero raggiungere la predetta soglia, la relativa proposta economica presentata in via telematica non verrà aperta dalla Commissione giudicatrice.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui sotto.

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa, pari a 70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 70 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproponendo ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

16. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente all'interno dell'Offerta Economica dovrà offrire un **ribasso unico percentuale** da applicare ai "costi pieni unitari del servizio a bambino" a base di gara indicati nella tabella sottostante. In sede di gestione contrattuale saranno applicati gli importi derivanti dal ribasso offerto per ogni singolo bambino in funzione del "tempo scelto".

Asilo Nido Tempo Parziale (orario 7.30 – 13.30)	Asilo Nido Tempo Pieno (orario 7.30 – 16.30)	Asilo Nido Tempo Prolungato (orario 7.30 – 18.00)
€ 538,00	€ 807,00	€ 942,00

La determinazione del coefficiente riferito al **solo elemento del prezzo** sarà calcolata applicando il metodo dell'interpolazione bilineare al ribasso percentuale offerto, con attribuzione fino a n. 2 decimali, utilizzando la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i < A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- X = coefficiente di ponderazione pari a 0,85.

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, ovvero 30 punti.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili.

L'esame delle offerte sarà dichiarata aperta nel corso della prima seduta pubblica, che è indetta per il giorno **25/07/2022** con inizio alle ore 15.00 presso gli uffici del Comune di Cesano Boscone.

Eventuali modifiche saranno comunicate nell'interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione "Documentazione di gara"), ovvero sul sito della stazione appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data.

La Stazione Appaltante si riserva di svolgere le sedute pubbliche da remoto, considerato l'utilizzo della piattaforma telematica.

Alle sedute aperte, che verranno notificate tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", potrà assistere il rappresentante legale dell'operatore economico o un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta; le modalità di collegamento saranno comunicate successivamente tramite le funzionalità del sistema telematico.

17.1. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

17.2 - APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016, così come indicato all'art. 1 comma 3 della L. n. 55/2019 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32", modificato ulteriormente dall'art. 5 comma 7 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. l'Amministrazione procederà all'affidamento mediante "inversione procedimentale" come di seguito dettagliato.

A causa del funzionamento del sistema Sintel, il Presidente di seggio provvederà ad aprire tutte le buste amministrative dei concorrenti senza visualizzarne il contenuto o apportare alcuna modifica e senza fare alcuna valutazione, solo ed esclusivamente al fine di sbloccare la funzionalità del sistema per poter procedere all'apertura delle buste tecniche.

A seguito di queste operazioni, anche nella stessa seduta, si insedia la Commissione Giudicatrice che:

- in seduta pubblica verifica la correttezza formale delle buste tecniche dei concorrenti;
- in una o più sedute riservate procede alla valutazione delle offerte tecniche dei partecipanti: per ogni concorrente, effettua la valutazione dell'offerta tecnica attribuendo il relativo punteggio nelle modalità indicate al precedente art. 14;
- in successiva seduta pubblica procede:
 - a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;
 - all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.

2. Il sistema:

- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria provvisoria.

N.B. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

3. La Commissione provvede quindi a comunicare al RUP e al Presidente di seggio il nominativo dell'operatore primo in graduatoria.

Il Presidente di seggio, in seduta pubblica e tramite il sistema telematico, procede:

- a verificare la documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria ed, eventualmente, ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice e dell'art. 11.2 del presente Disciplinare.

Qualora il concorrente primo in graduatoria vada escluso a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, il Presidente di seggio provvederà nelle modalità sopra descritte nei confronti del secondo in graduatoria e dei successivi operatori economici, qualora si verificano ulteriori esclusioni.

Nel caso in cui l'offerta del primo in graduatoria (o del successivo, in caso di scorrimento) superi la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente di seggio chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica dell'anomalia.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice così come modificato dal D.L.32/2019 (Sbloccacantieri), la verifica delle offerte risultate anomale sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell'offerta anomala, l'Amministrazione effettua la verifica ai sensi dell'art. 97 comma 4 e ss. I soggetti deputati a condurre la verifica di anomalia sono indicati al successivo articolo 18.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione o il Presidente di seggio provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base

a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il calcolo di cui al primo periodo dell'art. 97 comma 3 del Codice è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

19. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

Questa stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente invito considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157.. I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria sui requisiti di ordine generale, nonché sul possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sotto indicate, saranno espletati anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 105, commi 6-7 e 18, del Codice.

L'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi effettuati a favore di committenti privati, richiede ai soggetti

da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:

- i contratti e le fatture (o analogha documentazione) in copia conforme all'originale;
- la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 110 comma 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi dei commi 4 e 6 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno del DGUE l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara ed ad individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica;
- relativamente al primo in graduatoria, ove sia già avvenuta l'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui all'art.89, comma 1 del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016, qualora non ne abbia già verificato la congruità nell'ambito dell'indagine dell'anomalia dell'offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico all'interno della propria offerta.

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine massimo di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 93 del Codice. L'amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10 del Codice. **Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.**

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

20. INFORMAZIONI ULTERIORI INERENTI ALLA PIATTAFORMA

La Stazione appaltante e SINTEL-ARCA Lombardia sono esonerate da ogni responsabilità relativa a eventuali malfunzionamenti o difetti della piattaforma SINTEL, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l'utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato dalla Regione stessa. Conseguentemente la Committente e SINTEL saranno tenute indenni da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dei concorrenti derivante dall'utilizzo del sistema informatico.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 83 comma 9) del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- Non abbia inviato tramite il sistema telematico la documentazione richiesta dal presente disciplinare entro il termine stabilito per l'invio delle offerte anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- Abbia inserito l'offerta tecnica all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa;
- Non sia in possesso, alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare;
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato attivando il soccorso istruttorio;
- Nel caso in cui la documentazione richiesta per la partecipazione sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;
- Presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento e/o le dichiarazioni relative all' avvalimento. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- Non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro i termini di scadenza per la partecipazione alla gara;
- Non abbia effettuato il sopralluogo entro i termini di scadenza per l'invio delle offerte come previsto dal presente disciplinare.

Determina l'esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA TECNICA:

- manchi;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti;
- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata;

- la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO di cui al punto B) dell'art. 11.4):

- manchi;
- non contenga tutti gli elementi richiesti al suddetto punto o B) dell'art. 11.4);
- non sia presentata tutta la documentazione a corredo del PEF richiesta al suddetto punto B) dell'art. 11.4);
- non dia conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori del progetto, qualora il concorrente non dichiarerà di finanziare in proprio il progetto;
- sia giudicato dalla Commissione in contrasto con il contenuto della restante documentazione presentata.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto A) dell'art. 11.4):

- manchi;
- non contenga l'indicazione del *ribasso %* e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa o gli stessi siano indicati pari a zero;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 59 comma 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, non venga presentato

- l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, non vengano presentate:

- la dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione infine **esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.**

23 - AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente Disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate alla presente concessione il codice CIG assegnato.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Comune di Cesano Boscone tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). Gli interessati, ricorrendone i

presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: Telefono: 02.48.694.1 - PEC: protocollo@pec.comune.cesanoboscone.mi.it .

Il Responsabile della protezione dei dati potrà altresì contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-boscone.mi.it .

25. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Lino Mauro Volpato email lino.volpato@comune.cesano-boscone.mi.it

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 53 del Codice.

26 – ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute da quest'ultima per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a tiratura nazionale e su due a tiratura locale.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.371,36 IVA e bolli inclusi. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Cesano Boscone lì 24/06/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Lino Mauro Volpato